



COMUNE DI SAMONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE ALIQUOTE A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione ordinaria, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
POLETTO Lorenzo Pietro	Sindaco	Sì
PONTE Susanna	Assessore	Sì
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	No
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Sì
OLIVIERI Maurizio	Consigliere	Sì
MARCHETTO Monica	Consigliere	No
POZZO Andrea	Consigliere	Sì
MILLA Paolo	Consigliere	Sì
DA RUOS Barbara Elsa Domenica	Consigliere	Sì
CANNALIRE Francesco	Consigliere	Sì
REI-ROSA Luisella Marinella	Consigliere	No
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sig. POLETTO Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luca COSTANTINI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. E DELLE ALIQUOTE A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 2, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Dott.ssa Laura Guglielmetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il vicesindaco Ponte Susanna che spiega che l'intervento è dovuto alla rimodulazione IRPEF fatta in legge di bilancio, spiega che l'intervento è strumentale a mantenere il gettito costante rispetto agli anni passati.

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

fino al 2021	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	27%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%
oltre 75.000,00	43%

dal 2022	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

VISTO il successivo comma 7 della richiamata Legge n. 234/2021 che stabilisce che entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF dalla Legge di Bilancio 2022;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

VISTO il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

"I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 marzo 2007 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23 aprile 2013, esecutive ai sensi di legge che prevede all'art 4, comma 1:

“Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Samone, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, determina che le misure delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persona fisica sono stabilite, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto dei seguenti scaglioni di reddito:

- a. scaglione di reddito da € 0,00 e fino ad € 15.000,00: conferma dell'aliquota dello 0,5%;*
- b. scaglione di reddito da € 15.001,00 e fino ad € 28.000,00: aliquota dello 0,6%;*
- c. scaglione di reddito da € 28.001,00 e fino ad € 55.000,00: aliquota dello 0,65%;*
- d. scaglione di reddito da € 55.001,00 e fino ad € 75.000,00: aliquota dello 0,75%;*
- e. scaglione di reddito oltre € 75.001,00: aliquota dello 0,8%.”*

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 28/12/2021 con la quale sono state confermate per l'anno d'imposta 2022, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF così come stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23 aprile 2013 nelle seguenti misure:

- scaglione di reddito da € 0,00 e fino ad € 15.000,00: aliquota dello 0,5%;
- scaglione di reddito da € 15.001,00 e fino ad € 28.000,00: aliquota dello 0,6%;
- scaglione di reddito da € 28.001,00 e fino ad € 55.000,00: aliquota dello 0,65%;
- scaglione di reddito da € 55.001,00 e fino ad € 75.000,00: aliquota dello 0,75%;
- scaglione di reddito oltre € 75.001,00: aliquota dello 0,8%;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022, che recita:

“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”;

VISTO il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

RITENUTO di dover rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 ;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

“ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) **di rideterminare**, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	0,50%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,60%
da 28.000,01 a 50.000,00	0,65%
oltre 50.000,00	0,80%

- 2) **di modificare**, per le finalità di cui al punto 1), il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrate e sostanziale, in cui sono evidenziate in grassetto le parti modificate ed integrate;
- 3) **di disporre** la trasmissione di copia della presente all'Ufficio Tributi, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;
- 4) **di dichiarare**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
POLETTO Lorenzo Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno _____ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data 29-apr-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca COSTANTINI
